

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CAR SHARING LYNK&CO – COSA CONTENGONO E COME UTILIZZARLE

Lynk&Co ha stipulato con Allianz S.p.A. una polizza assicurativa in favore dei propri clienti, al fine di proteggerli dai rischi derivanti dalla concessione del veicolo in comodato d'uso per il tramite della Piattaforma informatica. Di seguito la descrizione delle garanzie, prestazioni, massimali, limiti e le esclusioni previste dalla polizza assicurativa.

### **Cosa fare in caso di sinistro**

In caso di sinistro, il Comodante o il Comodatario devono contattare tempestivamente Lynk&Co chiamando il numero (0039) 800 69 42 00 oppure scrivendo un'email all'indirizzo [hello@lynkco.it](mailto:hello@lynkco.it) e fornire tutte le informazioni e i dati utili alla denuncia del sinistro.

In particolare dovranno fornire le informazioni riguardanti il luogo, la data, l'ora e le modalità dell'evento, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni.

### **ATTENZIONE**

**Si invita a consultare le Condizioni di Servizio del contratto di Car Sharing di Lynk&Co per verificare l'eventuale presenza di addebiti a carico del Comodante o del Comodatario.**

**Tali addebiti potrebbero essere previsti in relazione al recupero di somme che Lynk&Co, in qualità di contraente della polizza assicurativa, è chiamato a versare in conseguenza del sinistro, quali, a titolo di esempio:**

- franchigie e/o scoperti previsti dalla garanzie, o altra prestazione assicurativa interessata dal sinistro;
- mancato indennizzo per inoperatività dell'assicurazione.

## Norme Generali valide per tutte le garanzie

### **Articolo 1 – Assicurazione e veicoli assicurati**

Lynk & Co ha stipulato la presente polizza ai fini di proteggere i propri clienti dai rischi derivanti dalla concessione del veicolo in comodato d'uso per il tramite della Piattaforma informatica.

I veicoli oggetto dell'assicurazione sono solo ed esclusivamente le autovetture di marca Lynk&Co, regolarmente immatricolate in Italia ad uso privato, concesse in comodato dai singoli Comodanti avvalendosi della Piattaforma informatica nel rispetto dei termini di servizio predisposti da Lynk&Co. Le autovetture devono essere in condizioni di circolare secondo le norme italiane vigenti, regolarmente assicurate per l'RCA obbligatoria e concessi in comodato dai singoli proprietari a privati per un periodo non superiore a 28 giorni.

**Sono espressamente esclusi dall'accesso alle garanzie di cui alla presente polizza:**

- i veicoli non registrati sulla Piattaforma informatica;
- i veicoli di proprietà di distributori e commercianti che svolgono l'attività professionale di compravendita di veicoli nuovi od usati e, in generale, di soggetti che pongono in circolazione veicoli per prova, collaudo e dimostrazione ai fini della loro vendita. Sono fatti salvi i veicoli di proprietà di Lynk&Co concessi in locazione ai comodanti mediante contratto di locazione finanziaria;
- i veicoli riconducibili ad attività professionali di ripristino veicoli (carrozzerie e/o officine meccaniche in genere) e scuderie.

### **Articolo 2 – Limitazioni alla guida del veicolo oggetto di comodato**

Il veicolo assicurato può essere guidato, nel rispetto delle norme di Legge, solo da conducenti con almeno 21 anni d'età e che abbiano conseguito la patente da più di 3 anni.

### **Articolo 3 – Estensione territoriale**

L'assicurazione, salvo quanto diversamente previsto dalle singole garanzie è valida per il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, per gli Stati facenti parte dello Spazio Economico Europeo, nonché per i seguenti territori: Gran Bretagna, Principato di Monaco, Svizzera, Andorra, Serbia, Bosnia Erzegovina e Repubblica del Montenegro.

### **Articolo 4 - Gestione del sinistro nel caso di presenza di altre assicurazioni per il medesimo rischio - assicurazioni complementari**

Entro i limiti pattuiti, l'impresa assume la gestione del sinistro avvenuto nel periodo di comodato risultante dalle registrazioni informatiche della piattaforma e ad essa comunicate. Conseguentemente terrà a proprio carico l'importo liquidato e, se necessario, informerà la Compagnia che presta analoga garanzia sul veicolo al di fuori del periodo di comodato d'uso.

### **Articolo 5 – Determinazione dell'ammontare del danno**

a) **Perdita totale:** si considera perdita totale un danno superiore all'85% del valore del veicolo. A richiesta il Comodante, anche per il tramite del Contraente, dovrà produrre il certificato di radiazione al PRA o prestarsi a compiere tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dall'Impresa stessa.

L'ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro.

Il valore commerciale è ricavato in base alla quotazione rilevata dalla pubblicazione "Quattroruote Professional" (in mancanza "Eurotax Giallo"), riferita al mese di accadimento dell'evento e maggiorata del valore commerciale degli eventuali optional, accessori e apparecchi audio-fono-visivi purché stabilmente fissati al veicolo, forniti ed installati dalla casa costruttrice e specificamente indicati nella fattura di acquisto, ai quali è applicato lo stesso coefficiente di svalutazione subito dal veicolo. Se "Eurotax Giallo" non riporta la quotazione del veicolo, la stima del suo valore commerciale e degli eventuali accessori, optional e apparecchi audio-fono-visivi al momento del sinistro, viene effettuata dal personale addetto alla liquidazione sulla base dei listini di altra rivista specializzata.

A parziale deroga di quanto sopra, a seguito di sinistro avvenuto entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo (in Italia o all'estero) il valore del veicolo viene determinato in base al valore riportato sulla fattura d'acquisto e non verrà tenuto conto – ai fini della liquidazione del danno - del degrado d'uso del veicolo o delle sue parti e sempre salvo il disposto dell'articolo 1907 del Codice Civile;

- b) **Danno parziale:** l'ammontare del danno è dato dal costo della riparazione. Se la riparazione comporta la sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, nel calcolarne il costo si tiene conto del deprezzamento di dette parti dovuto al loro degrado d'uso.

A parziale deroga di quanto sopra, non si considera il degrado d'uso nei primi 5 anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo (in Italia o all'estero), per tutte le parti dello stesso. Sono esclusi gli pneumatici, le batterie e l'impianto di scarico per i quali l'inapplicabilità del degrado d'uso è limitata ai primi 6 mesi.

**Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, le spese di deposito, i danni da mancato godimento o uso, altri pregiudizi.**

Nella determinazione dell'indennizzo si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., nella misura in cui l'assicurato la tenga a suo carico ed il relativo importo sia compreso nel valore assicurato.

Se il veicolo è locato in leasing, l'imposta verrà riconosciuta nell'indennizzo in proporzione ai canoni di leasing pagati dal conduttore alla data del furto.

## GARANZIE AUTO RISCHI DIVERSI (ARD)

### INCENDIO e FURTO

cosa assicura

#### Articolo 1 – Incendio e furto

L'Impresa risarcisce i danni determinati dagli eventi previsti dalle singole garanzie nei limiti dei capitali e dei massimali previsti.

L'Impresa si impegna a prestare a valore intero le garanzie sotto precisate per ogni singolo rischio ed ha facoltà di riparare/ripristinare le cose oggetto del sinistro o provvedere ad un risarcimento in denaro per:

a) **INCENDIO**

Sono indennizzabili – con gli scoperti previsti dal contratto - i danni subiti dal veicolo assicurato - escluse le cose trasportate - a seguito di incendio totale o parziale dello stesso, nonché a seguito di esplosione o di scoppio compresi quelli prodotti dall'impianto di alimentazione, anche se azionato da gas liquido.

**Non è indennizzabile il danno derivante da atto di danneggiamento volontario, c.d. atto vandalico, seguito da incendio (articolo 424 codice penale) e/o il danno causato da atti di natura dolosa.**

b) **FURTO TOTALE E PARZIALE CON SCOPERTO**

In caso di furto o rapina tentati o consumati, è indennizzabile, con gli scoperti previsti dal contratto, la perdita totale del veicolo o di sue singole parti.

Sono compresi nel valore del veicolo e sono inclusi nella garanzia:

- **gli optional e gli accessori**, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo fornite ed installate dalla casa costruttrice;
- **gli apparecchi audio-fono visivi ad installazione fissa di serie**, quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, i registratori, i radiotelefoni, gli impianti di antifurto satellitare e altre apparecchiature simili installate dalla casa costruttrice.

Sono inoltre assicurati:

- i danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva conseguente al furto o alla rapina. Restano comunque esclusi i danni meccanici, elettrici ed all'impianto idraulico, non direttamente conseguenti ad urto, collisione o ribaltamento, nonché i danni causati da cose trasportate;
- i danni conseguenti al tentativo di furto.

**Non è indennizzabile il danno derivante da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico) e/o il danno causato da atti di natura dolosa.**

#### Articolo 2 - Ulteriori estensioni garanzia furto - danni correlati al furto

A parziale deroga di quanto previsto dagli articoli **1 "Incendio e furto"** e **4 "Esclusioni riguardanti l'assicurazione incendio e furto"**:

1. l'impresa indennizza l'Assicurato per i danni subiti dal veicolo a seguito di furto o rapina, tentato o avvenuto, di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso, con l'applicazione dello scoperto previsto in polizza per la garanzia furto;
2. nel caso di ritrovamento del veicolo rubato o rapinato l'indennizzo comprende anche i danni materiali e diretti subiti dall'autovettura a seguito di atti vandalici, con l'applicazione dello scoperto previsto in polizza per la garanzia furto.

#### Articolo 3 - Estensioni garanzia incendio

A parziale deroga di quanto previsto dall'**articolo 1 "Incendio e furto"**:

l'assicurazione viene prestata per i danni materiali e diretti provocati ai terzi, agli animali nonché ai mobili ed agli immobili dei terzi, nei casi di responsabilità civile dell'assicurato in conseguenza di incendio del veicolo descritto in polizza ed esplosione e/o scoppio del carburante del veicolo stesso; **la garanzia opera, entro il limite massimo di € 200.000,00 indipendentemente dalla natura e dal numero dei danneggiati, sempre che il veicolo non si trovi in circolazione o sia oggetto di operazioni di carico o scarico.**

A parziale deroga di quanto previsto dal successivo **articolo 4 "Esclusioni riguardanti l'assicurazione incendio e furto"**: la garanzia incendio è estesa ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione di incendio verificatosi in conseguenza di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell'Ordine, risse.

#### **Articolo 4 - Esclusioni riguardanti l'assicurazione incendio e furto**

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:

- **dolo o colpa grave** (qual è ad esempio la sottrazione del veicolo assicurato con le chiavi originali) del contraente, del comodante o del comodatario, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- **appropriazione indebita**;
- **partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali**;
- **guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari, atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico)**;
- **tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell'Ordine, risse, limitatamente alla garanzia furto**;
- **movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni e allagamenti**;
- **semplici bruciature non seguite da incendio, sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, aspirazione di acqua nel motore**;
- **rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).**

Inoltre l'assicurazione non vale in caso di sinistri verificatisi antecedentemente all'inizio del comodato o successivamente al termine dello stesso.

## **KASKO COMPLETA**

#### **Articolo 1 – Oggetto della garanzia**

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza verificatisi durante la circolazione a seguito di:

- urto contro corpi, o parti di corpi da questi distaccatisi, mobili od in movimento;
- urto contro ostacoli fissi;
- collisione con corpi mobili od in movimento;
- ribaltamento;
- uscita di strada.

Sono compresi nel valore del veicolo e sono inclusi nella garanzia:

- **gli optional e gli accessori**, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo fornite ed installate dalla casa costruttrice;
- **gli apparecchi audio-fono visivi ad installazione fissa di serie**, quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, i registratori, i radiotelefoni, gli impianti di antifurto satellitare e altre apparecchiature simili installate dalla casa costruttrice.

L'indennizzo non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, sempre comunque entro il limite del capitale assicurato indicato in polizza, **ferma restando l'applicazione della franchigia e/o dello scoperto e/o del minimo scoperto** riportati nella stessa.

#### **Articolo 2 - Esclusioni**

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi a seguito di:

- **dolo del contraente, del comodante o del comodatario, delle persone loro conviventi, dipendenti o da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati**;
- **partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali**;
- **guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari**;
- **tumulti, manifestazioni turbolente o violente, risse, atti di danneggiamento volontario**;
- **movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d'aria, grandine, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività**;
- **ebbrezza e/o intossicazione da alcool e/o uso volontario di droghe e/o stupefacenti e/o psicofarmaci da parte del conducente**. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla rivalsa;
- **circolazione del veicolo condotto da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata entro 120 giorni dalla data del sinistro**; resta salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del sinistro. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla rivalsa;
- **utilizzo del veicolo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione con particolare riguardo alle modalità di trasporto di persone o cose, salvo che l'assicurato non provi che il danno non è in relazione con tale fatto**. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla rivalsa;
- **traino attivo o passivo, da manovre a spinta o a mano**; nonché i guasti meccanici, elettrici e all'impianto idraulico non direttamente conseguenti a urto, collisione o ribaltamento;
- **danni cagionati dalle e/o alle cose trasportate**;
- **circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale**.
- **atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).**

Inoltre non vale per i danni:

- subiti da cerchi e pneumatici (salvo il caso di perdita totale); limitatamente ai danni ai cerchi, gli stessi saranno indennizzati in caso risulti danneggiata, nello stesso sinistro, altra parte del veicolo assicurato esclusi i pneumatici;
- subiti dagli impianti elettrici, se dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi
- causati da aspirazione di acqua nel motore se non determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada.

L'assicurazione non vale in caso di sinistri verificatisi antecedentemente all'inizio del comodato o successivamente al termine dello stesso.

## GARANZIE AGGIUNTIVE AUTOVETTURE

### PACCHETTO 1 composto da:

#### Articolo 1 - Rottura cristalli Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa assicura i cristalli del veicolo indicato in polizza contro i danni materiali e diretti per rottura dovuta a causa accidentale o a fatto involontario di terzi; **sono sempre esclusi i danni causati in occasione di furto tentato o consumato o conseguenti ad atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).**

**Non sono indennizzabili le rigature, le segnature, le screpolature e simili, né i danni provocati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli; sono inoltre esclusi dalla garanzia i danni agli specchietti retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria in genere.**

Non sono indennizzabili i costi di:

1. sostituzione dei sensori collegati e/o solidali con il cristallo danneggiato o sostituito;
2. calibratura/ricalibratura di apparecchiature e/o sensori collegati e/o solidali con il cristallo danneggiato o sostituito.

#### Articolo 2 - Trasporto feriti con ambulanza

L'Impresa rimborsa, sino ad un **massimo di € 250,00** per ogni sinistro, le spese sostenute e documentate se a seguito di incidente stradale gli occupanti del veicolo vengono trasportati con l'ambulanza.

Questo rimborso non è cumulabile con altro analogo previsto da un diverso contratto in corso al momento del sinistro.

#### Articolo 3 - Imbrattamento per trasporto feriti

L'Impresa rimborsa, sino ad un **massimo di € 300,00** per ogni sinistro, i danni riportati all'interno del veicolo conseguenti al trasporto di vittime di incidenti stradali dal luogo dell'incidente al più vicino posto di Pronto Soccorso.

Il trasporto deve essere comprovato con dichiarazione dell'Ambulatorio Ospedaliero o del medico intervenuto o dell'Autorità di Polizia.

#### Articolo 4 - Garanzia bagaglio

L'Impresa rimborsa, sino ad un **massimo di € 300,00** per ogni sinistro, i bagagli contenuti nel veicolo assicurato, nei casi di furto totale senza ritrovamento del veicolo, o di incendio che comporti la perdita totale dello stesso, purché il danno sia avvenuto fuori dalla provincia del domicilio dell'assicurato.

La garanzia è valida per beni di proprietà dell'assicurato e dei trasportati quali: indumenti, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive e materiale da campeggio - il tutto contenuto in valigie, bauli, sacchi ed altri contenitori - nonché per gli indumenti indossati. Sono esclusi dalla garanzia i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, gli apparecchi fotografici e relativi accessori, gli apparecchi radio, ottici e simili, il denaro, i titoli ed altri valori in genere; i documenti e i biglietti di viaggio, nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e d'artigianato.

#### Articolo 5 - Autorimessaggio e custodia

L'Impresa rimborsa, sino ad un **massimo di € 250,00** per ogni sinistro, le spese sostenute dall'assicurato per il parcheggio e la custodia del veicolo disposti dall'Autorità in caso di incendio, furto totale o rapina (seguiti da ritrovamento del veicolo).

#### Articolo 6 - Indennizzo imposta di proprietà

In caso di incendio, furto, rapina o incidente stradale (ove quest'ultimo non si sia verificato in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) che comporti la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato o l'antieconomicità della sua riparazione, l'Impresa corrisponde all'assicurato un indennizzo pari alla quota dell'imposta di proprietà relativa al periodo che va dal mese successivo al sinistro fino alla data di scadenza dell'imposta pagata.

**Per ottenere l'indennizzo bisogna esibire** la ricevuta del pagamento dell'imposta o, in mancanza, la denuncia di smarrimento della ricevuta presentata all'Autorità competente.

#### Articolo 7 - Sostituzione serratura abitazione

L'impresa rimborsa, su presentazione di regolare fattura e denuncia di furto alle Autorità competenti, sino ad un **massimo di € 75,00** per evento e anno assicurativo, le spese sostenute per sostituire la/e serratura/e della porta principale dell'abitazione di residenza, nel caso il mezzo assicurato colpito da furto totale contenesse le chiavi dell'immobile.

#### Articolo 8 - Rimborso spese per perdita delle chiavi

L'Impresa rimborsa, su presentazione di regolare fattura e sino ad un **massimo di € 300,00** per evento, le spese sostenute dall'assicurato per lo smarrimento o la sottrazione delle chiavi, o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto.

Sono assicurate anche le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto e quelle per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo.

#### Articolo 9 - Esclusioni

L'assicurazione non vale nel caso di:

- sinistri verificatisi in conseguenza di dolo del contraente, del comodante o del comodatario, delle persone loro conviventi, dipendenti o da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;

- sinistri verificatisi in conseguenza di guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;
- sinistri verificatisi in conseguenza di movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni;
- sinistri verificatisi in conseguenza di rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche);
- atti vandalici.

## ATTI VANDALICI

L'Impresa indennizza, entro il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, provocati da atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici).

Sono compresi nel valore del veicolo e sono inclusi nella garanzia:

- **gli optional e gli accessori**, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo fornite ed installate dalla casa costruttrice;
- **gli apparecchi audio-fono visivi ad installazione fissa di serie**, quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, i registratori, i radiotelefoni, gli impianti di antifurto satellitare e altre apparecchiature simili installate dalla casa costruttrice.

## EVENTI NATURALI

L'Impresa indennizza, entro il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, provocati da:

1. grandine;
2. trombe d'aria, tempeste ed uragani;
3. alluvioni, inondazioni;
4. allagamenti purchè determinati da alluvioni o straripamento di corsi d'acqua;
5. frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, purchè non derivanti da movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche.

Sono compresi nel valore del veicolo e sono inclusi nella garanzia:

- **gli optional e gli accessori**, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo fornite ed installate dalla casa costruttrice;
- **gli apparecchi audio-fono visivi ad installazione fissa di serie**, quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, i registratori, i radiotelefoni, gli impianti di antifurto satellitare e altre apparecchiature simili installate dalla casa costruttrice.

## NORME COMUNI ALLE GARANZIE ATTI VANDALICI ED EVENTI NATURALI

### Articolo 1 - Esclusioni

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:

- dolo del contraente, del comodante o del comodatario, delle persone loro conviventi, dipendenti o da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- danni causati al veicolo per motivi di ritorsione e/o vendetta;
- danni conseguenti alla circolazione dei veicoli avvenuta in area pubblica e/o privata;
- partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
- guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;
- sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- allagamenti non determinati da alluvioni o straripamento di corsi d'acqua;
- danneggiamenti dovuti ad aspirazione di acqua nel motore qualunque ne sia la causa;
- danni causati da urto con oggetti trasportati dal vento non avvenuti in concomitanza con trombe d'aria, tempeste ed uragani;
- caduta neve da tetti non avvenuta in concomitanza con trombe d'aria, tempeste ed uragani;
- movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche;
- rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).

In generale sono esclusi tutti i danni che non siano conseguenza diretta degli eventi garantiti in polizza.

## PERDITE PECUNIARIE: PROTEZIONE MALUS E FRANCHIGIA – PROTEZIONE RIVALSE

### Articolo 1 - Protezione Malus e Franchigia

L'Impresa riconosce al Comodante per il tramite del Contraente un indennizzo entro un massimo di € 500 (per anno e per veicolo) in caso di sinistro avvenuto durante il periodo di comodato da parte del Comodatario, **con addebito della responsabilità in misura esclusiva oppure paritaria che - cumulata con altro e precedente sinistro - comporti il superamento della soglia di responsabilità del 50% con la conseguente iscrizione del sinistro in attestato di rischio** e con evoluzione in malus della classe di merito.

**L'impresa verserà a titolo di indennizzo - con il limite massimo sopra indicato - la differenza di premio derivante dalla penalizzazione.**

Il diritto all'indennizzo deve essere provato:

- a) polizza B/M: esibendo originale della quietanza di pagamento della polizza RCA attestante l'effettivo versamento del premio dovuto dal Comodante a fronte della classe CU – evolutasi in malus - riportata nell'Attestazione dello stato di rischio;
- b) polizza con franchigia: esibendo originale della quietanza che attesti il pagamento della franchigia;
- c) rimborso del sinistro su qualunque tipologia di polizza: esibendo originale della quietanza che attesti la restituzione all'assicuratore RCA dell'importo liquidato da quest'ultimo a seguito di sinistro.
- d) altri casi: esibendo originale della documentazione comprovante il pregiudizio subito a seguito della penalizzazione della polizza RCA.

#### Articolo 2- Esclusioni riguardanti la garanzia "Protezione malus"

L'assicurazione non vale in caso di:

- **dolo del Contraente, del Comodante o del Comodatario, delle persone loro conviventi, dipendenti o da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;**
- **sinistri RCA verificatisi antecedentemente all'inizio del comodato o successivamente al termine dello stesso;**
- **irregolarità amministrative, errori o omissioni, inerenti l'attestato di rischio RCA;**
- **pagamento del premio di rinnovo della copertura RCA effettuato da soggetti diversi dal comodante;**
- **contestazioni in merito alla attribuzione della CU da parte della Compagnia RCA;**

#### Articolo 3 – Protezione rivalse

L'impresa copre le perdite economiche derivanti dall'azione di rivalsa, esperita dall'assicuratore RCA del veicolo oggetto di comodato per sinistri causati dal Comodatario, per i seguenti casi di inoperatività di detta garanzia RCA:

- se la circolazione è avvenuta in aree private, ad eccezione di aree riservate a traffico e sosta di aeromobili, piste e circuiti privati;
- se il veicolo è guidato all'insaputa del Comodatario da figli minori o da persone con lui conviventi soggette alla sua tutela (vedi art. 2048 del C.C.);
- se l'uso del veicolo dovesse risultare non conforme al rischio assunto con la Compagnia primaria;
- e il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, sanzionata per tale ragione in via definitiva ai sensi dell'art. 187 del codice della strada.

**La garanzia opera entro i limiti dei massimali minimi di legge RCA in vigore al momento del sinistro per il caso di danni alle persone e per quello di danni alle cose (art. 128 cod. ass. e succ. mod).**

**Affinché la garanzia sia operante dovrà essere consegnata all'Impresa la richiesta di rivalsa presentata dall'assicuratore RCA, copia della polizza contratta con l'assicuratore RCA, documentazione dell'avvenuto pagamento, e/o ogni altra documentazione utile a ricostruire l'evento che l'Impresa si riserva di chiedere.**

**Il Comodante, attraverso il Contraente o per proprio conto previo assenso del Contraente si impegna a denunciare il sinistro entro tre giorni dal fatto o dal momento in cui viene a conoscenza dell'azione di rivalsa nei propri confronti, inviando una email all'indirizzo [denunciabroker@allianz.it](mailto:denunciabroker@allianz.it) ed a rilasciare – a semplice richiesta – all'impresa o al soggetto indicato da quest'ultima, ampio ed incondizionato mandato a gestire la propria posizione.**

#### Articolo 4 – Esclusioni riguardanti la garanzia "Protezione rivalse"

L'assicurazione non vale in caso di:

- **dolo del Contraente, del Comodante o del Comodatario, delle persone loro conviventi, dipendenti o da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;**
- **sinistri RCA verificatisi antecedentemente all'inizio del comodato o successivamente al termine dello stesso.**

## INFORTUNI

#### Articolo 1 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata, **entro il limite del capitale assicurato di € 100.000**, per gli infortuni che determinino la morte o un'invalità permanente del conducente, verificatisi in occasione della guida del veicolo, dal momento in cui il conducente sale a bordo al momento in cui ne è disceso.

La garanzia vale anche per gli infortuni subiti in caso di fermata del veicolo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia.

Sono compresi:

- gli infortuni sofferti in conseguenza di malore o in stato di incoscienza, semprechè non determinati da abuso di alcolici, di psicofarmaci oppure da uso di stupefacenti o di allucinogeni;
- gli infortuni subiti a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- gli infortuni conseguenti ad atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa, nonché quelli sofferti dall'Assicurato in conseguenza di tumulti popolari, aggressioni o atti violenti, anche se imputabili a movente politico, sociale o sindacale, semprechè egli vi resti coinvolto involontariamente;
- le lesioni riportate in conseguenza della ispirazione di gas o vapori;
- l'annegamento a seguito di incidente;
- gli infortuni derivanti da influenze termiche od atmosferiche, nonché quelli dovuti all'azione del fulmine;
- gli infortuni derivanti dalla caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché da valanghe e/o slavine.

#### Articolo 2 – Validità dell'assicurazione

L'assicurazione è valida semprechè:

- il conducente sia abilitato secondo le disposizioni in vigore;
- vengano osservate le disposizioni di legge concernenti l'obbligo della cintura di sicurezza e del casco protettivo.

#### Articolo 3 – Esclusioni

**Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni:**

- **derivanti da atti di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche ed inondazioni;**

- che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- subiti durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell'art. 9 del codice della strada, qualora al conducente siano state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'art. 141, comma 9 di detto codice;
- subiti in conseguenza della partecipazione a gare e competizioni sportive, relative prove ufficiali nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo si tratti di gare automobilistiche di regolarità pura;
- sofferti dall'assicurato per effetto di sua ubriachezza o sotto influenza di sostanze stupefacenti;
- sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazione ad imprese temerarie;

Sono inoltre esclusi:

- gli infarti da qualsiasi causa determinati;
- le ernie di qualsiasi tipo da qualunque causa determinate;
- le lesioni muscolari determinate da sforzi in genere;
- le rotture sottocutanee dei tendini;
- le manifestazioni morbose causate da fatti emotivi.

#### Articolo 4 – Rinuncia al diritto di surrogazione

L'Impresa rinuncia, a favore dell'assicurato o dei suoi aventi diritto, all'azione di surrogazione che le compete in base all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

#### Articolo 5 – Indipendenza da obblighi assicurativi di legge

La presente assicurazione è sottoscritta tra le parti in aggiunta e, in ogni caso, indipendentemente da qualsiasi obbligo assicurativo stabilito da leggi vigenti o future.

#### In caso di infortunio

##### Articolo 6 – Denuncia del sinistro

**La denuncia dell'infortunio deve essere accompagnata da certificato medico.**

L'assicurato è tenuto a ricorrere alle cure di un medico, seguirne le prescrizioni ed inviare i relativi certificati medici. In caso di ricovero ospedaliero, a richiesta dell'Impresa, dovranno essere messe a disposizione della stessa le cartelle cliniche e/o ogni altra documentazione inerente al ricovero.

Quando l'infortunio abbia provocato la morte dell'assicurato o quando questa sia sopravvenuta durante il periodo di cura, l'Impresa deve esserne immediatamente informata.

L'assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, sono tenuti a consentire la visita dei medici dell'Impresa, nonché le eventuali indagini od accertamenti che dovessero risultare necessari. A tale scopo l'assicurato scioglie dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.

**Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'assicurato.**

##### Articolo 7 – Prestazione per il caso morte

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'assicurato e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, l'Impresa liquida la somma assicurata per il caso di morte agli eredi in parti uguali.

##### Articolo 8 – Prestazione per il caso di Invalidità Permanente

###### 1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'INVALIDITÀ

La società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute. Se l'invalidità permanente si verifichi, anche successivamente alla scadenza della polizza, ma entro due anni dal giorno nel quale è avvenuto l'infortunio, la Società liquida un indennizzo calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità effettivamente riportata, secondo le percentuali indicate nella sottoriportata tabella.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella suddetta tabella, quest'ultima viene comunque utilizzata come riferimento e l'indennizzo è calcolato tenendo conto della misura in cui è diminuita per sempre la capacità generica dell'Assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Per l'Assicurato mancino, le percentuali relative all'arto superiore destro varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa.

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.

Nel caso in cui l'infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione sommando le singole percentuali fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso.

La perdita totale o parziale, anatomico-funzionale di più organi o arti, comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

###### 2. CRITERI DI LIQUIDAZIONE

In caso di sinistro, l'indennizzo per invalidità permanente verrà corrisposta in base alle seguenti disposizioni:

- Per la guida di autovetture e di autoveicoli, l'indennizzo verrà calcolato sul capitale assicurato in base alle percentuali che seguono:

% da invalidità permanente	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
% da liquidare	0	0	0	1	2	3	4	5	6	7	9	11	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	26	28	30	32
% da invalidità permanente	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	e oltre		
% da liquidare	34	36	38	40	42	44	46	48	50	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90	93	96	99	100			

### 3. PRECISAZIONI SULL'INDENNIZZO

Se l'assicurato già indennizzato per invalidità permanente muore entro due anni dal giorno in cui si è verificato l'infortunio ed in conseguenza di questo, la Società versa agli eredi la differenza tra l'indennizzo pagato e quello assicurato per il caso di morte. Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi; tuttavia, se l'assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Società paga agli eredi l'importo liquidato od offerto.

#### Articolo 9 – Pagamento dell'indennizzo

La Società effettua il pagamento dell'indennizzo entro trenta giorni dal raggiungimento dell'accordo fra le parti sull'ammontare del danno, ricevuta la necessaria documentazione.

Tabella per la liquidazione dell'indennità di invalidità permanente

L'indennità per invalidità permanente parziale - fermi i criteri di franchigia operanti - verrà calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità che va accertato facendo riferimento ai valori sotto elencati.

<b>Perdita totale, anatomica o funzionale, di:</b>	<b>Destro</b>	<b>%</b>	<b>Sinistro</b>
	<b>%</b>		<b>%</b>
un arto superiore	70		60
una mano o un avambraccio	60		50
un pollice	18		16
un indice	14		12
un medio	8		6
un anulare	8		6
un mignolo	12		10
una falange ungueale del pollice	9		8
una falange di altro dito della mano	1/3 del dito		
anchilosi della scapolo-omeroale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25		20
anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazione libera	20		15
anchilosi del polso in estensione rettilinea (con pronosupinazione libera)	10		8
paralisi completa del nervo radiale	35		30
paralisi completa del nervo ulnare	20		17
amputazione di un arto inferiore:			
- al di sopra della metà della coscia		70	
- al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio		60	
- al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba		50	
amputazione di un piede		40	
amputazione di ambedue i piedi		100	
amputazione di un alluce		5	
amputazione di un altro dito del piede		1	
amputazione della falange ungueale dell'alluce		2,5	
anchilosi dell'anca in posizione favorevole		35	
anchilosi del ginocchio in estensione		25	
anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto-astragalica		15	
paralisi completa dello sciatico-popliteo esterno		15	
perdita totale della facoltà visiva di un occhio		25	
perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi		100	
sordità completa di un orecchio		10	
sordità completa di ambedue gli orecchi		40	
stenosi nasale assoluta monolaterale		4	
stenosi nasale assoluta bilaterale		10	
esiti di frattura scomposta di una costa		1	
esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:			
- una vertebra cervicale		12	
- una vertebra dorsale		5	
- 12° dorsale		10	
- una vertebra lombare		10	
esiti di frattura di un metamero sacrale		3	
esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme		5	
postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo		2	
perdita anatomica di un rene		15	
perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica		8	

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.